

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 6-2968

Regolamento UE n. 1308/2013 (Allegato VIII). Regolamento delegato UE n. 934/2019. Legge n. 238/2016, articolo 10, comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2026



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 6-2968/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento UE n. 1308/2013 (Allegato VIII). Regolamento delegato UE n. 934/2019. Legge n. 238/2016, articolo 10, comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2026

A relazione di: Bongioanni

Premesso che

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

il paragrafo A "Limiti di arricchimento" di tale allegato prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del medesimo regolamento;

ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte 2, le superfici vitate della Regione Piemonte sono inserite nella zona C II e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %;

il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate e le relative restrizioni, tra cui quelle concernenti l'arricchimento dei prodotti vitivinicoli

l'articolo 10, comma 2, della legge n. 238/2016, dispone che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di

qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”, all’articolo 2, prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Dato atto che la Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, Settore "Fitosanitario regionale e servizi tecnico-scientifici", con apposita relazione agro-climatica trasmessa in data 27 luglio 2026 al Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" della medesima Direzione regionale, ha evidenziato come:

- l'andamento climatico della campagna vitivinicola 2026 sia stato caratterizzato da condizioni meteorologiche tali da incidere sul regolare sviluppo vegeto-produttivo della vite e sull'equilibrio qualitativo delle uve e dei mosti;
- le elevate temperature (con anomalie termiche positive comprese tra +1.5 °C e +2.5 °C rispetto alla media storica) ed il prolungato deficit idrico abbiano determinato marcati fenomeni di stress termico e idrico, con conseguente rallentamento dei processi fotosintetici, riduzione della crescita degli organi vegetativi e di accumulo, diminuzione della produttività e aumento del rischio di scottature sui grappoli e sulle foglie maggiormente esposti alla radiazione solare;
- tali condizioni hanno inoltre comportato un'accelerazione delle fasi di maturazione e senescenza delle uve, con ripercussioni negative sulla qualità delle uve stesse, riconducibili alla riduzione dell'acidità e delle componenti qualitative;
- il perdurare di elevate temperature minime notturne ha determinato ulteriori effetti fisiologici, aumentando la respirazione notturna della vite (fino al 20-50% in più, secondo vari studi), costringendola ad aumentare il consumo degli zuccheri prodotti durante il giorno, con conseguente riduzione dell'accumulo delle sostanze di interesse enologico e progressivo decadimento delle caratteristiche aromatiche e fenoliche delle uve.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, la maggior parte degli operatori del Settore hanno richiesto l’adozione del provvedimento regionale che autorizza la pratica dell’arricchimento nel limite massimo di 1,5% volumi previsto dalla sopra citata normativa unionale e nazionale.

Dato atto che il medesimo Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, sulla base del quadro agro-climatico sopra richiamato e delle richieste pervenute dagli operatori del settore, ha ravvisato che sussistano le condizioni climatiche previste dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 238/2016 per autorizzare, per la vendemmia 2026, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli nel limite massimo di 1,5% volumi, come previsto dalla sopra citata normativa unionale e nazionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento di natura meramente autorizzatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 238/2016, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2026 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte, nel limite massimo di 1,5%

volumi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa unionale e nazionale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, di trasmettere, copia del presente provvedimento al MIPAAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF);
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.